

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi

R.G. 1180/2021

Il Tribunale Ordinario di Fermo, Affari Civili Contenziosi, in persona del magistrato Francesco De Perna, all'esito della discussione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (C.F. 81001530443), assistito e difeso dall'Avv. MAZZAFERRI MITA

appellante

e

[REDACTED] assistito e difeso dall'Avv. [REDACTED]

appellato

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte appellante contesta la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Fermo n. 30/2021 con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso di



il semaforo segnalava la luce rossa, lo stesso tuttavia aveva proseguito dritto in direzione nord, come correttamente riconosciuto nella sentenza di primo grado: *“il ricorrente...proseguiva la marcia in direzione nord la cui lanterna semaforica indicava luce verde”* (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in appello).

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Invero, l'art. 146 C.d.S., comma 3, prevede la sanzione amministrativa per *“il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa.”* Peraltro, ciò che rileva è il superamento, a semaforo rosso, della linea di arresto nella corsia in concreto impegnata dal veicolo; corsia che, nel caso di specie, era quella con freccia direzionale a sinistra, per la quale il relativo semaforo segnalava il colore rosso. Invero, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: *“Il problema [...] non è quello della direzione successivamente imboccata dal conducente, quanto piuttosto il superamento, a semaforo rosso, della linea di arresto nella corsia in concreto impegnata dal veicolo e tale circostanza non è contestata.”* (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 02/02/2018) 16-04-2018, n. 9276); ed ancora: *“Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. C.d.S.). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito "di corsia") non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture*



██████████ avverso il verbale di accertamento per violazione al C.d.S. n° R26368 DEL 07/11/2020, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Porto San Giorgio. Nella specie, il Giudice di pace aveva modificato la sanzione applicata al ██████████ col predetto verbale, ritenendo che la violazione da lui commessa fosse da ricondurre, piuttosto che a quella relativa al transito con il semaforo rosso (art. 146, comma 3, del codice della strada), a quella relativa all'inosservanza della segnaletica stradale orizzontale (art. 146, comma 2, codice della strada).

Ebbene, con l'atto di appello parte appellante ha contestato la suddetta riqualificazione operata dal Giudice di pace osservando: 1) che il ██████████ si trovava nella corsia con freccia direzionale a sinistra, specializzata per la svolta a sinistra ai sensi dell'art. 147 del "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*"; 2) che vi erano lanterne semaforiche di corsia, una per la corsia con freccia direzionale a sinistra, dove si trovava il ██████████ ed una per la corsia destinata a proseguire dritto ovvero svoltare a destra; 3) che il ██████████ aveva superato la linea d'arresto della corsia in cui si trovava, sebbene il relativo semaforo di corsia proiettava luce rossa; pertanto, doveva ritenersi integrata la violazione contestata col verbale per cui è causa di cui all'art. 146, comma 3, del codice della strada, secondo cui: "*Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665*".

L'appellato ha resistito nel presente giudizio ribadendo la correttezza della decisione del giudice di pace posto che, sebbene fosse vero che il ██████████ si trovava nella corsia destinata alla svolta a sinistra per la quale



che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.” (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 05/02/2016) 27-04-2016, n. 8412).

Pertanto, ne deriva l'accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Porto San Giorgio avverso la sentenza n. 30/2021 del Giudice di Pace e la conferma del verbale di accertamento per violazione al C.d.S. n° R26368 del 07/11/2020, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Porto San Giorgio.

Le ragioni della decisione e la peculiarità della fattispecie giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Porto San Giorgio avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 30/2021 ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello proposto ed in totale riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione al verbale di accertamento di infrazione stradale oggetto di causa proposta da [REDACTED]
- Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.



Il Giudice

Francesco De Perna





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

All'esito della odierna udienza di discussione, nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1442/2019 decisa ex art. 429 c.p.c. promossa da:

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (C.F. 81001530443) in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mita Mazzaferri giusta procura in atti;

-appellante-

CONTRO

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[REDACTED] giusta delega in atti;

-appellato-

OGGETTO: "appello avverso la sentenza n. 493/2018 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data 24/1/2019, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in pari data e non notificata".

CONCLUSIONI



Alla odierna udienza del 24/2/2022 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello proposto dal Comune di Porto San Giorgio appare tempestivo oltrechè fondato, per i motivi di seguito espliciti.

Premesso in fatto che:

- con verbale di accertamento numero R 15610-2018001126-ADI RD 1 8 000000000977 del 05/04/2018 la polizia municipale del Comune di Porto San Giorgio ha contestato al signor [REDACTED] l'infrazione di cui all'articolo 146 co. 3 del Codice della Strada "*Violazione della segnaletica stradale - attraversamento dell'intersezione stradale nonostante il semaforo ne vietasse la marcia (lanterna semaforica rossa)*" irrogandogli la relativa sanzione - per avere il giorno 03/04/2018 (alla guida del veicolo [REDACTED] Tg. [REDACTED] oltrepassato l'intersezione SS 16 Adriatica via G. da San Gallo nonostante la presenza di luce semaforica rossa (infrazione rilevata con sistema di rilevazione automatica semaforica).
- Avverso la predetta sanzione amministrativa [REDACTED] ha proposto personalmente ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Fermo chiedendone l'annullamento. Il ricorrente in particolare ha dedotto come la condotta osservata non fosse ascrivibile alla violazione contestata poiché – anche alla luce dei fotogrammi - il veicolo dallo stesso condotto (sebbene posizionato sulla corsia prevista per la sola svolta a sinistra) aveva attraversato l'incrocio dopo che la lanterna semaforica della corsia di destra (prevista per la prosecuzione dritta della marcia) era divenuta verde ed aveva proseguito la marcia nella direzione consentita dalla lanterna semaforica verde.
- Si è costituito in primo grado il Comune di Porto San Giorgio – a mezzo dei propri funzionari - chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare il Comune ha dedotto la correttezza della sanzione applicata sul presupposto che, una volta effettuata la scelta della corsia, il conducente del veicolo fosse tenuto a rispettare la segnaletica prevista: pertanto, dovendosi ritenere vietata ogni modifica improvvisa di direzione, l'unica



manovra consentita al conducente una volta posizionatosi nella corsia di sinistra era quella di arrestarsi ed attendere l'accensione della luce verde per svoltare a sinistra.

- All'esito del giudizio di primo grado il giudice di pace ha accolto l'appello così motivando *“dall'esame degli elaborati fotografici estratti dal registro del telecontrollo relativi al verbale de quo (...) si evince come effettivamente parte ricorrente impegnasse la corsia di svolta a sinistra per la quale vigeva il segnale di arresto ma al segnale di via libera abbia proceduto dritto e non abbia svoltato a sinistra (manovra per cui vigeva il segnale di arresto) . Discende che la violazione perpetrata non è quella contestata al verbale (mancato arresto segnale semaforico di luce rossa) che deve invece comminarsi la sanzione di cui all'articolo 146 co. 2 CDS trovando il ricorso parziale accoglimento come in dispositivo.”* Pertanto, con la sentenza ivi appellata, il medesimo giudice in parziale accoglimento del ricorso ha disposto l'applicazione della più lieve sanzione di cui all'articolo 146 co. 2 CDS.
- Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello il Comune di Porto San Giorgio deducendo: a) l'errata ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure per non avere adeguatamente considerato la circostanza che il [REDACTED] avesse indebitamente proseguito la marcia sulla corsia di sinistra, nonostante la luce semaforica della predetta corsia fosse rossa; b) l'omessa considerazione del fatto che l'incolonnamento predirezionale deve essere mantenuto anche durante la fase di attraversamento dell'intersezione e che una volta scelta la corsia di incolonnamento ne va rispettata la specifica segnaletica.
- Si è costituito nel presente giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello. Lo stesso ha dedotto che - ai sensi dell'articolo 41 co. 12 CDS - alle luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia può essere attribuito il medesimo significato delle normali lanterne semaforiche solo con riguardo ai veicoli che debbono proseguire nella direzione indicata dalle frecce e non anche per i veicoli che intendano proseguire in direzioni differenti. E' pertanto da ritenere corretta la decisione assunta dal Giudice di Pace che ha ascritto la condotta del Santi all'art. 146 co.1 e 2 CDS (per non aver osservato il comportamento indicato dalla segnaletica stradale) e non alla più grave fattispecie di cui all' art. 146 co. 3 CDS.



2. Così ricostruito il *thema disputandum* e le vicende processuali intercorse, l'appello proposto dal Comune di Porto San Giorgio è da ritenere fondato e pertanto merita accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.

3. Va preliminarmente osservato come non sia in discussione tra le parti il fatto materiale: come emerge agevolmente dalle foto annesse all'accertamento, il ricorrente ha superato la striscia di arresto presente sulla corsia per la svolta a sinistra in presenza di luce semaforica rossa, proseguendo la marcia diritto, nella presumibile convinzione di compiere una manovra consentita stante la luce verde apparsa per la diversa corsia a fianco della propria.

La manovra compiuta integra l'illecito contestato di cui all'art. 146, 3° comma CDS.

Al riguardo si è espressa la giurisprudenza sia di legittimità che di merito statuendo che *“Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito "di corsia") non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.”* (Cass., Sez.2, Sentenza, del 27.4.2016, n. 8412). Ed ancora *“una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio [...] se si ammettesse che la svolta sia consentita anche ai veicoli che, percorrendo la stessa direzione dei primi, viaggino su una diversa corsia rispetto a quella riservata, la nominata interferenza veicolare potrebbe certo determinarsi, e con essa il rischio di incidenti”* (cfr. conformi sul punto Tribunale di Busto Arsizio sentenza n. 380/2019 e Tribunale di Mantova sentenza del 10/10/2017 – le quali in casi analoghi hanno ritenuto applicabile l'art. 146 co. 3 CDS).



In applicazione di tali principi, va ritenuto che la canalizzazione presente al semaforo ove è stata constatata l'infrazione implichi il vincolo, per i veicoli canalizzati, di seguire le indicazioni prescritte per ciascuna corsia con la conseguenza che la luce semaforica deve essere rispettata sulla base della corsia prescelta e non della direzione di marcia che si intende percorrere. Ciò appare altresì necessario ad assicurare l'ordinato andamento del traffico, senza possibilità per i conducenti né di apprezzare contingenti condizioni del flusso veicolare, né di valutare l'assenza di pericoli nell'effettuare manovre non consentite: l'illecito delineato dalla norma di cui art. 146 CDS, infatti, è da ritenere un illecito di pericolo astratto. Del tutto legittimo, pertanto, si appalesa l'accertamento della violazione contestata e l'irrogazione della sanzione.

4. L'appello è, dunque, da ritenere fondato ed il relativo accoglimento comporta l'integrale riforma della sentenza appellata ed il rigetto dell'opposizione al verbale di accertamento impugnato.

In conseguenza delle peculiarità della fattispecie e della esiguità dei precedenti giurisprudenziali, vanno compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

- accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione al verbale di accertamento di infrazione stradale oggetto di causa proposta da [REDACTED]
- compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Fermo 24.2.2022

Il giudice

Dott.ssa Lucia Rocchi

